



AGRICOLTORI ITALIANI
DIAMO VALORE ALLA TERRA



Senato della Repubblica

Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare

Audizione sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.)

Mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE

17 maggio 2016

Osservazioni generali

I fertilizzanti costituiscono un fattore di produzione di primaria importanza per il settore agricolo. A livello europeo l'input di fertilizzanti vale mediamente il 30% dei costi variabili per il settore, con punte del 45% per colture come i cereali ed i semi oleosi.

I fertilizzanti hanno rappresentato, negli ultimi decenni, l'input forse più direttamente collegato alla crescita della produttività agricola; una efficace fertilizzazione è inoltre prerequisito fondamentale per produzioni di alta qualità in diversi settori come i cereali, l'orticoltura e la frutticoltura.

Negli ultimi anni l'utilizzo di fertilizzanti è stato individuato come una delle cause di inquinamento delle acque (con la problematica dei nitrati) e dell'aria (con le emissioni di ossidi di azoto e di ammoniaca); questo ha fatto sì che si stiano sviluppando nuove tecniche di agricoltura di precisione che riescono ad unire l'efficacia produttiva della fertilizzazione ad un basso impatto ambientale.

Inoltre va rilevato che appare sempre più evidente la necessità di un riequilibrio tra fertilizzazione inorganica ed organica, il cui squilibrio, a vantaggio della prima, ha portato, negli anni, ad un impoverimento di sostanza organica nei suoli.

Per il settore agricolo infine l'importanza dei fertilizzanti risiede anche nel fatto che gli agricoltori non sono solamente utilizzatori di fertilizzanti ma sono, al tempo stesso, produttori di fertilizzanti, in particolare di fertilizzanti organici, attraverso la gran quantità di biomassa, di origine vegetale ed animale, che l'agricoltura produce ed il cui corretto utilizzo corrisponde non solo all'interesse dell'agricoltore ma anche a quello dell'economia circolare.

In questo contesto, che giustifica la forte attenzione che il settore agricolo riserva alla regolamentazione dei fertilizzanti, il nuovo regolamento proposto dall'Unione Europea presenta dei forti elementi di discontinuità rispetto al regolamento attualmente in vigore, in quanto si estende dai soli fertilizzanti inorganici a tutte le categorie di fertilizzanti o sostanze affini (come ad esempio i biostimolanti) e perché si passa da un approccio basato su una lista di prodotti registrati a cui sono associate precise caratteristiche ad una lista di 11 categorie di materiali costituenti, a partire dalle quali si possono ottenere liberamente i singoli prodotti fertilizzanti.

Fertilizzanti inorganici

Il sistema attualmente vigente ha finora previsto una lista di tipi di fertilizzanti inorganici a marchio CE; ora la Commissione Europea propone di passare ad un sistema che prevede categorie funzionali di prodotti (PFC) che sono costituiti facendo uso di "ingredienti" ovvero di materiali appartenenti ad una lista di 11 "categorie di materiali costituenti" (CMC).

Con questa proposta ogni produttore di fertilizzanti potrà immettere sul mercato le sue specialità a marchio CE. Questo, conseguentemente, incrementerà la frammentazione del mercato dei fertilizzanti inorganici e ridurrà la trasparenza del mercato, per la difficoltà, per gli agricoltori, di comparare i prezzi.

La proposta della Cia è di ristabilire una lista, anche limitata, di tipi di fertilizzanti inorganici a marchio CE, in aggiunta al sistema delle categorie funzionali e delle categorie di materiali costituenti.

Fertilizzanti organici

Fertilizzanti da effluenti zootecnici

La Commissione Europea riconosce che esiste un surplus di effluenti di allevamento in alcune aree dell'UE, ma non prevede adeguate proposte per riconoscere come fertilizzanti organici, nel contesto dell'economia circolare, prodotti che provengano dal trattamento degli effluenti zootecnici.

Il riconoscimento dei fertilizzanti prodotti dal trattamento degli effluenti zootecnici può invece supportare una più efficace gestione del surplus di effluenti nelle aree dove questo surplus rappresenta un problema. La Commissione Europea non ha stabilito requisiti per definire una specifica categoria funzionale per fertilizzanti prodotti attraverso il trattamento degli effluenti zootecnici, mentre suggerisce di stabilire una categoria di materiali costituenti per alcuni, peraltro non specificati, sottoprodotti di origine animale (CMC 11).

La Cia perciò propone di aggiungere una specifica categoria funzionale di fertilizzanti prodotti attraverso il trattamento degli effluenti zootecnici e rispondenti a determinate condizioni (ad esempio almeno il 5% di carbonio organico sulla sostanza secca e almeno l'1% di azoto totale).

Digestato

La proposta della Commissione Europea prevede due categorie di materiali costituenti (CMC 4 e 5) riferite al digestato. La distinzione che fa la Commissione Europea è tra il digestato proveniente da colture energetiche da quello proveniente da altri materiali, tra cui in particolare i rifiuti organici.

La Cia ritiene invece che questa normativa dovrebbe facilitare la produzione e l'immissione sul mercato di fertilizzanti organici che hanno una reale funzione agronomica e che non compromettano la qualità dei suoli.

In particolare la Cia ritiene che i fertilizzanti provenienti da biomassa agricola e zootecnica dovrebbero essere ben distinti da quelli provenienti da rifiuti organici, anche per evitare che la fertilizzazione agricola divenga una sorta di trattamento di rifiuti.

A questo criterio peraltro si ispira il recente decreto interministeriale 25 febbraio 2016 *"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"*, che, all'articolo 22, prevede, ai fini dell'utilizzazione agronomica, due tipologie di digestato, agrozootecnico ed agroindustriale, prodotti a partire da alcune tipologie di materiali¹, di origine agricola, zootecnica ed agroindustriale, con specifica esclusione dei rifiuti organici.

¹ Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 in questione:

1. Ai fini di cui al presente decreto, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso complessivo;
- c) effluenti di allevamento, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera c) del presente decreto;
- d) le acque reflue, come definite all'art. 3, comma 1, lettera f) del presente decreto;
- e) residui dell'attività agroalimentare di cui all'art. 3, comma 1 lettera i) del presente decreto, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Questa classificazione aderisce alla realtà del digestato effettivamente prodotto nel nostro paese, nel quale gli impianti di digestione anaerobica di tipo agricolo producono di norma digestato a partire da matrici vegetali, zootecniche ed agroindustriali, e sono del tutto distinti da altre tipologie di impianti, che vengono invece alimentati con matrici di diverso tipo, segnatamente rifiuti organici.

La Cia propone quindi di recuperare questa distinzione, distinguendo tre categorie di materiali costituenti relativamente al digestato: digestato agrozootecnico, digestato agroindustriale e digestato da altri materiali, tra cui rifiuti organici.

Biostimolanti

Questa categoria di prodotti - che appare estremamente interessante, anche in funzione di un più contenuto utilizzo di fertilizzanti e di fitofarmaci - sta assumendo una sempre maggiore importanza, sia a livello di ricerca scientifica che per la disponibilità di prodotti sul mercato.

La classificazione dei biostimolanti richiama il problema della demarcazione tra la normativa sui fertilizzanti e quella sui prodotti fitosanitari. Fino ad oggi i biostimolanti erano considerati all'interno della normativa sui prodotti fitosanitari: questo ha comportato numerosi problemi per lo sviluppo di questa categoria di prodotti, legati soprattutto ai costi estremamente elevati necessari per immettere sul mercato un prodotto fitosanitario.

Nel 2012, consapevole di questo problema, la Commissione Europea ha commissionato uno studio al prof. Patrick du Jardin, con lo scopo di chiarire la definizione dei biostimolanti ed avere quindi elementi per il loro futuro status nel quadro normativo europeo.

Lo studio ha fornito una definizione di biostimolanti (*"I biostimolanti delle piante sono sostanze e materiali, ad eccezione di nutrienti e pesticidi, che, quando applicati alle piante, ai semi o ai substrati di coltivazione in specifiche formulazioni, hanno la capacità di modificare i processi fisiologici delle piante in modo tale da fornire potenziali benefici alla crescita, sviluppo e/o risposta agli stress"*) ed ha cercato di rispondere alle domande se i biostimolanti potessero essere definiti, in base all'attuale quadro normativo comunitario, "fertilizzanti" oppure "prodotti fitosanitari".

Nonostante la categoria dei biostimolanti sia composta da diverse tipologie di prodotti, e che non sempre è facile distinguere, in alcune di esse, funzioni di stimolo nutrizionale da quelle di stimolo di protezione nei confronti di patogeni, lo studio infine rilevava che sia la normativa sui fertilizzanti che quella sui prodotti fitosanitari avrebbero dovuto essere modificate: la prima per essere ampliata per includere quelle sostanze che non sono fertilizzanti in senso stretto ma che migliorano la capacità di

f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;

g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;

h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

3. Ai fini del presente decreto, il digestato agrozootecnico è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a) , b) , c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d) , e) , f) e g) , eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a) , b) , c) e h) .

nutrizione delle piante; la seconda per limitarla a quelle sostanze che hanno un meccanismo d'azione diretto sui patogeni.

L'attuale proposta della Commissione Europea fa un deciso ed apprezzabile passo in avanti in questa direzione, ponendo la maggior parte dei biostimolanti all'interno della normativa sui fertilizzanti e, contemporaneamente, escludendoli da quella sui fitofarmaci (Reg. CE 1107/2009). La criticità consiste nel fatto che i biostimolanti vengono individuati come i prodotti che hanno le seguenti finalità:

- Efficienza nell'utilizzo dei nutrienti;
- Tolleranza allo stress abiotico;
- Caratteristiche qualitative delle colture.

Rimane fuori – e pertanto rimane all'interno del regolamento CE 1107/2009 sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - un'altra finalità importante di alcuni biostimolanti, e cioè la resistenza agli stress biotici.

Appare opinabile il fatto che rientrerebbero tra i biostimolanti (e quindi sotto il campo di applicazione della normativa sui fertilizzanti) le sostanze che stimolano nelle piante un effetto di resistenza a stress abiotici e non a stress biotici (lasciando quindi queste ultime nel campo di applicazione dei prodotti fitosanitari). Si ritiene infatti che solo le sostanze che agiscono direttamente contro uno o più agenti patogeni dovrebbero essere considerate prodotti fitosanitari. Come è scritto nella relazione finale del prof. Du Jardin *“Molti biostimolanti proteggono le piante, ma lo fanno in maniera diversa dai pesticidi: essi “aiutano le piante ad aiutarsi”*”.

La Cia ritiene quindi, sulla base di tali considerazioni, che la proposta della Commissione Europea in materia di biostimolanti, seppure apprezzabile in quanto fa fare un grosso passo in avanti rispetto alla situazione normativa precedente, vada integrata riconoscendo esplicitamente tra i biostimolanti anche i prodotti che svolgono un'azione che favorisce la resistenza delle piante nei confronti degli stress biotici.